

Secondo Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR

Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR (Misura) - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 9 aprile 2025 e pubblicato il 22 maggio 2025 (di seguito, "DM 9 aprile 2025"), il presente Avviso disciplina l'apertura della seconda procedura a sportello per l'accesso al sostegno finanziario di cui all'art. 4 del DM 9 aprile 2025 dei Progetti di investimento realizzati dalle ESCo per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale pubblica, di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro, riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali.

Il presente Avviso afferisce alla seconda fase prevista al Capitolo 8 delle "Regole operative per l'accesso alla misura M7 I.17 - Misura per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)" (nel seguito, "Regole operative"), laddove si prevede che *"Nella prima fase potranno presentare richiesta di ammissione soltanto i progetti di investimento che siano in possesso dei requisiti del citato articolo 3, comma 2 del Decreto 9 aprile 2025. In caso di ulteriore disponibilità di risorse sarà avviata una seconda fase della procedura aperta anche ai progetti che non possiedono i requisiti di priorità"*.

In data 31 luglio 2025, è stato pubblicato l'Avviso relativo alla prima fase, che ha disciplinato l'apertura della procedura a sportello (dal 1° settembre 2025 al 29 settembre 2025) riservata ai progetti di investimento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del DM 9 aprile 2025.

Con il presente Avviso, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, "GSE") rende noti, ai sensi del DM 9 aprile 2025 e delle relative Regole operative, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici PNRR (anche detti "sostegno finanziario") relative anche ai progetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, DM 9 aprile 2025.

Su indicazione della Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dalla Sezione 15 del presente Avviso, il termine di chiusura della procedura, inizialmente fissato al 30 aprile 2026, viene prorogato al 31 maggio 2026, in modo da promuovere la massima partecipazione alla Misura.

Ai sensi dell'articolo 4 del DM 9 aprile 2025, il sostegno finanziario riconoscibile per i Progetti di investimento è composto da:

- una sovvenzione, pari al massimo al 65% del costo degli interventi previsti dal Progetto e ritenuti ammissibili, che viene erogata dal GSE, in qualità di Soggetto attuatore;
- prestito, facoltativo, pari al massimo al 35% dei costi ammissibili erogata dalle Banche Convenzionate utilizzando la dotazione Cassa Depositi e Prestiti - CDP.

La presente procedura contempla gli elementi specifici del PNRR, in quanto:

- a) è coerente con gli obiettivi della Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR;
- b) è articolata nel rispetto dei principi del “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente (DNSH), Tagging clima e digitale, parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali;
- c) prevede l’obbligo di conseguimento di *target* e *milestone* connessi alla Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo la revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;
- d) prevede l’obbligo di assenza del “doppio finanziamento” di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che sui costi ammissibili al presente Avviso non vi sia una duplicazione del finanziamento a valere su programmi e strumenti dell’Unione Europea o su fondi nazionali e/o regionali;
- e) rispetta il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e di raccolta dei dati sul c.d. titolare effettivo;
- f) rispetta gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* e la presenza dell’emblema dell’Unione europea;
- g) contempla i principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;
- h) rispetta quanto specificamente indicato dall’art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

L’Avviso è adottato in attuazione della seguente normativa:

- art. 1, commi da 513 a 519, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- il Decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 9 aprile 2025 e pubblicato il 22 maggio 2025;
- Council Implementing Decision del Consiglio n. 2024/2894 del 18 novembre 2024.

Inoltre, trovano attuazione:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e i successivi aggiornamenti;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
- il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 270 milioni di euro;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3 secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE;
- ECOFIN, recante "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi

previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all'attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni.

- le circolari MEF-RGS adottate con riferimento all’attuazione delle misure PNRR nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

Sezione 3 – Definizioni

Al presente Avviso si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del DM 9 aprile 2025 e all’Appendice A alle Regole Operative.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell’Avviso

La dotazione finanziaria complessiva della misura, individuata a valere sulle risorse di cui alla Missione 7, Componente 1, Investimento 17 del PNRR come previsto dall’art. 9 del DM 9 aprile 2025, è pari a:

- 1.331 milioni di Euro, al netto dei costi di gestione del GSE, per la quota in sovvenzione;
- 50 milioni di Euro, al netto dei costi di gestione di CDP.

Sezione 5 – Soggetti Destinatari del sostegno finanziario

I Soggetti Destinatari del sostegno finanziario (di seguito, “Soggetti Destinatari”) sono le ESCo che realizzano i Progetti di Investimento.

Le ESCo non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, DM 9 aprile 2025 e trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Sono finanziabili i Progetti di Investimento finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica di valore complessivo, in termini di costo ammissibile così come definito nel DM 9 aprile 2025 e nelle Regole Operative, non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro riferito a uno o più edifici nella titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali.

Tali interventi devono determinare un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 30% per ciascun edificio interessato dal Progetto di investimento secondo le modalità di calcolo indicate nelle Regole Operative.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

I lavori di realizzazione dei Progetto di investimento per il quale è presentata domanda di accesso al sostegno finanziario non devono essere avviati prima della presentazione della domanda di ammissione.

Il Progetto di investimento deve:

- in termini di costi ammissibili come definiti nel DM 9 aprile 2025 e nelle Regole Operative, essere di valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e non superiore a 30 milioni di euro ed essere riferito a uno o più edifici di titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali;

- determinare, per ogni edificio, un miglioramento minimo dell'efficienza energetica non inferiore al 30% dell'indice di prestazione energetica non rinnovabile EP_{gl,nren};

I singoli edifici compresi nel Progetto di investimenti:

- devono essere edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica, in titolarità di enti pubblici territoriali ovvero di loro enti strumentali;
- devono essere dotati di un impianto centralizzato di climatizzazione o dovranno essere dotati, all'esito degli interventi di efficientamento, di un impianto centralizzato di climatizzazione.

Al fine di garantire il rispetto del DNSH non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

Sezione 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Alla copertura delle agevolazioni di cui al presente Avviso si provvede mediante l'impiego delle risorse pari a 1.381.000.000 Euro, al lordo:

- delle risorse che saranno assegnate ai progetti d'investimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del DM 9 aprile 2025, presentati nell'ambito del primo Avviso. In particolare, al termine del primo avviso sono stati presentati Progetti di Investimento per una quota di contributo in sovvenzione pari a 32.397.455 Euro. Gli importi assegnati saranno consultabili in tempo reale sul sito istituzionale del GSE ;
- dei costi di gestione del GSE e di CDP, a valere sulla Missione 7, Componente 1, Investimento 17, del PNRR, come previsto dall'art. 1, comma 519, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La ESCo ammessa al sostegno finanziario, entro 180 giorni dalla data di trasmissione dell'atto di concessione, è tenuta a comunicare al GSE l'avvio dei lavori.

Entro 36 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori, la ESCo deve comunicare al GSE, a pena di decadenza dal sostegno finanziario, la conclusione dei lavori secondo quanto indicato nelle Regole Operative.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Le spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nelle Regole Operative.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

La domanda di ammissione al sostegno finanziario (di seguito, anche "domanda di ammissione") dovrà essere presentata dal soggetto Destinatario in possesso dei requisiti indicati nel DM 9 aprile 2025 e nelle Regole Operative.

La procedura a sportello sarà aperta il giorno 06/10/2025, alle ore 11:00, e sarà chiusa improrogabilmente il 31/05/2026, alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento del sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione, di cui verrà fornita

evidenza tramite appositi contatori di monitoraggio delle risorse e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

Con riferimento alla componente del sostegno finanziario riconoscibile in forma di prestito, sarà possibile richiederne l'accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui sarà fornita evidenza tramite uno specifico contatore sul sito web del GSE.

La ESCo è tenuta a trasmettere la domanda di ammissione per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione “*Portale M7-I.17*”, accessibile previa autenticazione dal Portale informatico dell'Area clienti GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell'apposito Manuale Utente denominato “*Guida all'utilizzo del Portale M7-I.17*”. L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura a sportello, come sopra indicato.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'art.6 del DM 9 aprile 2025 e nelle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.

Il Soggetto Destinatario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il procedimento di valutazione dei Progetti di investimento ha avvio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della domanda di ammissione ai benefici della Misura e si articola in:

- un'istruttoria tecnico-amministrativa delle informazioni e della documentazione inviata, al cui esito il GSE comunica alla ESCo;
- l'accoglimento o il rigetto della domanda, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, entro 60 giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta di ammissione alla Misura calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE;
- la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal DM 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative.

Il GSE conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, al netto dei tempi imputabili alla ESCo.

In caso di esito positivo dei controlli di competenza, il GSE rende disponibile, attraverso il Portale M7-I.17, alla ESCo l'Atto di Concessione del sostegno finanziario, nel quale la ESCo viene individuata quale responsabile dell'attuazione dell'iniziativa.

Al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del Progetto, la ESCo destinataria dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l'atto d'obbligo che la ESCo destinataria dovrà sottoscrivere.

Sezione 12 - Obblighi del Soggetto Destinatario del sostegno finanziario

Il Soggetto Destinatario è tenuto:

- a osservare quanto previsto dal Decreto 9 aprile 2025, dalle Regole Operative e dal presente Avviso;
- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, e ss.mm.ii.;
- a dare piena attuazione al Progetto di investimento, così come illustrato nella domanda di ammissione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto delle tempistiche previste dal Decreto 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio del progetto, anche in base a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento dei target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa richiesta, al fine di consentire al GSE il tempestivo inserimento nel sistema informativo ReGiS;
- a comunicare al GSE l'avvio dei lavori entro 180 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'Atto di Concessione;
- a comunicare al GSE la fine lavori entro 36 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori;
- a segnalare eventuali variazioni e/o fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica di realizzazione del Progetto di investimento e di spesa definita nella domanda di ammissione, relazionando al GSE;
- a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, del GSE e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- a predisporre la documentazione di spesa secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile direttamente o per il tramite del GSE, contenute nelle Regole Operative e nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato;
- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., ove applicabile;
- a rispettare la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- a considerare e valutare tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 17 della Missione 7 (M7-I.17) e a tenerne conto ai fini della realizzazione del progetto;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai

sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole Operative, pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

La componente del sostegno finanziario riconoscibile in forma di sovvenzione è pari al 65% dei costi ammissibili del Progetto di investimento, nel rispetto dei massimali previsti dall'Allegato II del DM 9 aprile 2025, secondo le modalità descritte nelle Regole Operative.

L'erogazione della sovvenzione può avvenire:

- a fronte della presentazione di apposita garanzia, mediante la corresponsione di un anticipo della stessa, nella misura massima del 30% del suo importo, secondo le modalità riportate nelle Regole Operative;
- un importo a titolo di SAL intermedio al raggiungimento del 50% dei costi ammissibili determinati in fase di ammissione secondo le modalità riportate nelle Regole Operative;
- un importo a titolo di SAL al raggiungimento del 75% dei costi ammissibili determinati in fase di ammissione secondo le modalità riportate nelle Regole Operative;
- un saldo finale al termine dei lavori.

Per le modalità di erogazione della componente dello strumento finanziario erogabile in prestito si rimanda allo specifico contratto di finanziamento che il Destinatario del sostegno finanziario stipulerà con la Banca Convenzionata.

Sezione 15 - Modifiche dell'avviso

Le modifiche del presente Avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'Avviso stesso. Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 – Modifiche/variazioni del progetto

È consentito al Soggetto Destinatario del sostegno finanziario, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, apportare delle modifiche progettuali agli interventi ammessi stante il mantenimento dei requisiti oggettivi previsti dal DM 9 aprile 2025 e dalle Regole Operative.

Si sottolinea che, a seguito della variazione il valore della sovvenzione e dell'eventuale quota di prestito non potranno comunque superare i valori determinati in fase di ammissione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle Regole Operative.

Sezione 17 - Responsabile dell'avviso

Il Responsabile del seguente avviso è l'Ing. Gianenrico Mezzetti.

Sezione 18 - Tutela della privacy. Trattamento dei dati personali

In tale sede, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informare i Soggetti interessati circa le modalità di raccolta e gestione dei dati personali nell'ambito del riconoscimento del sostegno finanziario rientrante tra le misure agevolative del PNRR.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il GSE ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpд@gse.it e PEC: rpд@pec.gse.it

Il GSE, quale Titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni unionali e nazionali. Qualora occorra, si procederà alla nomina di specifici Responsabili esterni ex art. 28 del GDPR.

B. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai soggetti interessati al fine di ottenere il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al DM 9 aprile 2025.

In particolare, il GSE ha il compito di valutare i progetti di investimento presentati secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 del DM 9 aprile 2025 al fine di selezionare i progetti di investimento agevolabili ai sensi dell'articolo 3 del DM 9 aprile 2025.

I Soggetti beneficiari di tale sostegno individuati dal Decreto sono:

- Le Esco;
- gli ex IACP e i Comuni proprietari di ERP.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 9 aprile 2025 emanato a seguito delle previsioni di cui al comma 513 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (l. bilancio 2025).

C. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto, nonché dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 8 del DM 9 aprile 2025.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale della società, partita IVA);
- recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- laddove richiesti, dati giudiziari (certificato del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- laddove richiesti, dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, ecc.);
- dati APE;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "*Do No Significant Harm*" (DNSH);
- altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica, quali quelli dell'immobile, dati amministrativi;
- eventuali dati personali (nome e cognome) di familiari del Titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche, in relazione alla dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e sull'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo, da rendere e sottoscrivere da parte del Titolare effettivo del beneficio.

Si precisa che il soggetto che rilascia le predette informazioni è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, così come degli altri dati di diversa natura, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

D. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per tutto il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque in conformità agli obiettivi pubblicitari perseguiti dal GSE. Sono altresì fatte salve le ipotesi di gestione del dato per specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità connesse alla gestione della misura di sostegno o per motivi istituzionali, dal GSE con la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, CDP, SACE nonché con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, oltre che l'Autorità giudiziaria ed enti di controllo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

F. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il GSE, in qualità di Soggetto gestore e Titolare del trattamento, è responsabile delle attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione, della regolarità delle procedure e delle spese effettivamente sostenute da parte dei soggetti beneficiari e della riferibilità delle spese ai progetti ammessi a finanziamento sul PNRR e la loro conformità rispetto alla norma in materia di ammissibilità delle spese.

La Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, in qualità di Amministrazione centrale e Titolare del trattamento deve invece assicurare il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza. Si precisa che, il GSE in qualità di Titolare del trattamento non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

G. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

H. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa unionale e nazionale in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Sezione 19 - Meccanismi sanzionatori

Si rinvia a quanto stabilito nelle Regole Operative, relativamente alle ipotesi di revoca e decadenza dei contributi.

Sezione 20- Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 21 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 30 settembre 2025